

L'alunno ADHD a scuola

Lo stato dell'arte



**L'alunno ADHD a
scuola**
Lo stato dell'arte



Disabilità :
Le nuove
norme

Disturbi
specifici di
apprendimento
La legge
170/2010

- **3. Soggetti aventi diritto.** - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle **prestazioni** stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della

Disabilità : Le nuove norme

- Legge 104/1992
- DPCM 23/02/2006 n.185
- Intesa ai sensi dell'art.8 comma 6 Legge 5 giugno 2003,n.131



- **12. Diritto all'educazione e all'istruzione.** - 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.
- 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
- 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

Disabilità : Le nuove norme

- Legge 104/1992
- DPCM 23/02/2006 n.185
- Intesa ai sensi dell'art.8 comma 6 Legge 5 giugno 2003,n.131



- **13. Integrazione scolastica.** - 1.
L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e [4 agosto 1977, n. 517](#), e successive modificazioni, anche attraverso:
 - a) *la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.* A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#)

Disabilità : **Le nuove norme**

- **Legge 104/1992**
- DPCM 23/02/2006 n.185
- Intesa ai sensi dell'art.8 comma 6 Legge 5 giugno 2003,n.131



- Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, ***appositi accertamenti collegiali***, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Disabilità : Le nuove norme

- Legge 104/1992
- **DPCM 23/02/2006 n.185**
- Intesa ai sensi dell'art.8 comma 6 Legge 5 giugno 2003,n.131



Disabilità :

Le nuove norme



- Legge 104/1992
- DPCM 23/02/2006 n.185
- **Intesa** ai sensi dell'art.8 comma 6 Legge 5 giugno 2003, n.131

- Accoglienza e Accompagnamento
- Individuazione e percorso valutativo della persona disabile
- Piano Educativo Individualizzato - PEI
- Coordinamento e integrazione delle risorse professionali e materiali
- Assegnazione degli insegnanti specializzati per il sostegno
- Disposizioni finali (no spese)

- La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la
- discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

Disturbi specifici di
apprendimento
La legge 170/2010



- “La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.
- In tale contesto, si inserisce la legge 170/2010, rivolta ad alunni che necessitano, oltre ai prioritari interventi di didattica individualizzata e personalizzata, anche di specifici strumenti e misure che derogano da alcune prestazioni richieste dalla scuola. **Per consentire, pertanto, agli alunni con DSA di raggiungere gli obiettivi di apprendimento**, devono essere riarticolate le modalità didattiche e le strategie di insegnamento sulla base dei bisogni educativi specifici, in tutti gli ordini e gradi di scuola.

Per chi (alunni DSA), Cosa ?

- “Individualizzato” (**parola chiave**) è l’intervento calibrato sul singolo, anziché sull’intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene “personalizzato” quando è rivolto ad un particolare discente.
- La *didattica individualizzata* consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio.

LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA.





Sono misure dispensative :

- **Dispensa della lettura ad alta voce**
- **Dispensa scrittura veloce sotto dettatura**
- **Studio mnemonico delle tabelline**
- **Dispensa lingua straniera scritta (se necessario)**
- **Tempi più lunghi prove scritte e studio a casa**
- **Organizzazione di interrogazioni programmate**
- **Valutazione prove scritte/orali che tengono conto del contenuto e non della forma**

MISURE DISPENSATIVE

- Tra gli **strumenti compensativi** essenziali vengono indicati:
- Tabella dei mesi, tabella dell'alfabeto, e dei vari caratteri.
- Tavola pitagorica.
- Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.
- Calcolatrice. - Registratore.
- Computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale.



STRUMENTI COMPENSATIVI

- **CAPO I -PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**
- **Art. 1. (*Principi generali e finalità*).**
- 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Accordo Stato Regioni e qualità della vita

- Il progetto I CARE, avviato dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 2007 e rivolto ai problemi dell'integrazione scolastica e sociale dei soggetti con disabilità , è stato più in generale , finalizzato a promuovere la realizzazione di una effettiva dimensione inclusiva della scuola italiana.
- L'obiettivo del progetto è stato quello di attivare la riflessione sui fattori che incidono, determinandone o meno la qualità, sui processi di integrazione/inclusione scolastica.
- I CARE si inserisce nel quadro delle trasformazioni in atto del nostro sistema formativo ed in particolare ha inteso sostenere le realtà scolastiche impegnate nel processo di trasformazione dei modelli organizzativi, curricolari e didattici connessi all'introduzione dell'autonomia, con l'intento di caratterizzare le singole unità scolastiche come comunità professionali ed educative, nella prospettiva dell'accoglienza, del riconoscimento e della valorizzazione delle capacità e competenze di ciascuno.

I care

- La scuola è il luogo dove si apprende e si impara ad apprendere.
- I DSA ostacolano l'apprendimento e condizionano il successo formativo degli alunni
- Gli ostacoli devono essere rimossi con gli strumenti propri del "mestiere" dell'insegnante : metodologie e didattiche

La Scuola : il luogo dove si impara ad apprendere


- dai processi di apprendimento ai risultati dell'apprendere : conoscenze e competenze

- *Capo II Primo ciclo di istruzione Art. 4. Articolazione del ciclo e periodi*

- 1. Il primo ciclo d'istruzione e' costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
- 2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, e' articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.
- 3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
- 4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.
- 5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.
- 6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.

spostare il FOCUS

- Il DPR 59/2004, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al 1° ciclo dell'istruzione, a norma della legge 28 marzo 2003 n.53



Quale è la finalita' della scuola di base ?

- Le **INDICAZIONI** nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nella scuola dell'Infanzia e nel 1° ciclo di istruzione:
- Le Indicazioni esplicitano i Livelli Essenziali di Prestazione a cui tutte le scuole dell'Infanzia Primarie e Secondarie di 1° grado sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione e alla formazione di qualità

GLI ALLEGATI A B C

- PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
 - (6 – 14 ANNI)




L'Allegato D

- I Disturbi Specifici di Apprendimento e gli Alunni ADHD
- Dal complesso delle norme appare evidente che gli alunni - persona (questi sono i soggetti della scuola) non comprendono il sottoinsieme dei alunni ADHD "Disturbi dell'Attenzione e dell'Ipermotricità)
- **La scuola può intervenire solo se in comorbidity con i DSA**

DSA e Alunni ADHD

Gli Ausili e la Valutazione

- Gli ausili che la scuola può dare sono gli stessi che per i DSA:
- Formazione per i docenti
- Strumenti compensativi
- Misure dispensative per gli alunni



- C'è l'altra via : quella dell'Educazione e
- del rispetto del mandato costituzionale,
Rimuovere tutti gli ostacoli

Di questo tratteranno i due interventi che cercano di delineare **protocolli** di comportamento e di azione educativa per i casi di alunni ADHD.

Il Nuovo Patto Formativo